

Corte di Cassazione sez. II civ. – 30 ottobre 2009, n. 23084 – Pres. Elefante
– Rel. Correnti

**Infrazioni al Codice della Strada – Art. 146 c.s., comma 3 -
Passaggio con il rosso - Rilevazione automatica della violazione –
Photored - Assenza di un agente accertatore in loco – Illegittimità
della contestazione.**

*È nullo il verbale di contestazione dell'infrazione di cui all'art. 146 c.s.,
comma 7, (passaggio con il rosso), che sia stata rilevata a mezzo di
apparecchiatura elettronica a posto fisso senza la presenza in loco di un
agente accertatore.*

*Infatti, la rilevazione automatica delle infrazioni in esame si presta a
possibili errori che solo la presenza di un agente accertatore può evitare non
essendo possibile riprendere la violazione in tutte le sue fasi.*

FATTO E DIRITTO

(omissis) propone ricorso per cassazione contro il Comune di Pregnana Milanese, che non ha svolto difese in questa sede, avverso la sentenza del G.P. di Rho n.743/04 che ha respinto l'opposizione avverso il verbale della polizia locale del 16.3.2004 emesso per violazione dell'art. 146/3 c.d.s. (passaggio con il rosso).

La sentenza fa riferimento alla omologazione dell'apparecchiatura ed al fatto che nessun elemento sia stato concretamente eccepito in ordine ad un possibile non corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

Il ricorrente lamenta violazione degli artt. 201 c.d.s., 23 L. 689/81, 2697 c.c. omessa ed insufficiente motivazione.

Osserva la Corte che non merita accoglimento la tesi della non necessaria presenza degli organi di polizia, in caso di apparecchiatura a posto fisso presso gli impianti semaforici, in relazione all'epoca della contestazione.

Questa Corte suprema (Cass. 8465/2006) ha, invero affermato che nella fattispecie sia necessaria la presenza del vigile.

Non è decisivo al riguardo il fatto che l'art. 384 reg. att. c.d.s. ricomprenda nell'ipotesi di impossibilità della contestazione immediata l'attraversamento dell'incrocio col semaforo rosso perché, trattasi di norma regolamentare che non può derogare a quella generale sulla necessità della contestazione immediata, quando possibile, e sulla presenza dei vigili.

Peraltro, la fattispecie dell'attraversamento del semaforo a luce rossa, rilevata solo con apparecchiatura a posto fisso, si presta a possibili errori in tutti i casi in cui il veicolo, pur avendo impegnato l'incrocio correttamente col semaforo a luce verde sia costretto a fermarsi subito dopo al crocevia per possibili ingorghi, con la conseguente rilevazione non completa delle varie fasi, che solo la presenza del vigile può evitare.

Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento del ricorso e la decisione nel merito mentre la particolarità della vicenda consiglia la compensazione delle spese.

P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione.